Decreto del Ministro della Salute 10 giugno 2026
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001469 del 30/10/2026

Struttura: **Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N.1 PORTA PER BUNKER RADIOTERAPIA COMECER SPI-SX PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON DECORRENZA DAL 01/10/2026 AL 30/09/2028) IN CAPO ALLA DITTA COMECER S.P.A. – CIG BD8C6998DE (SPESA € 7.000,00 + IVA 22%).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: ***Gagliardi Giulia*** *Data* 29/10/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: ***Miglietta Gianluca*** *Data* 29/10/2026

Proposta: 0001519 del 29/10/2026

Hash proposta: 87afd0cca6e5c0f1cae818242a56472d11eb7efeeb490b73dfbee87c7022159c

IRCCS - AOU AL
Azienda Ospedaliero-Universitaria
di ALESSANDRIA

Mod. 005/P27

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N.1 PORTA PER BUNKER RADIOTERAPIA COMECER SPI-SX PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON DECORRENZA DAL 01/10/2026 AL 30/09/2028) IN CAPO ALLA DITTA COMECER S.P.A. – CIG BD8C6998DE (SPESA € 7.000,00 + IVA 22%).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott. Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente Atto Aziendale;
VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti; e la Procedura Aziendale P27 di "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
RICHIAMATA la Deliberazione n. 240 del 24/04/2026 avente ad oggetto: "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 approvazione rev.03";
VISTA la Deliberazione DG n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026";
VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;
RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, rubricato "Definizioni delle procedure e degli affidamenti dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023" che, al comma 1 lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VERIFICATO, preliminarmente, che non risultano Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA e da CONSIP SpA per le attività in oggetto e che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

PREMESSO che:

- in data 30/09/2026 la S.S. Ingegneria Clinica ha comunicato, con nota depositata agli atti, che "*presso la radioterapia di questa Azienda è collocata una porta Bunker SPI-SX V3715-42G1C e che è necessario attivare un contratto di manutenzione, della durata di 12 mesi (con decorrenza dal 01/10/2026 al 30/09/2028) in capo alla ditta manutentrice di riferimento COMECER S.P.A.*";
- l'operatore economico prescelto risulta già affidatario della precedente fornitura in deroga al principio di rotazione, disciplinato dal comma 4 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023 che disciplina le condizioni che consentono di derogare al suddetto principio previsto per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente di un contratto può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto da parte della Stazione Appaltante;
- nella presente fattispecie, il servizio di assistenza e manutenzione in questione è strettamente connesso alla tipologia di apparecchiature in uso e non può essere affidato ad altra ditta diversa dalla ditta manutentrice di riferimento COMECER S.P.A., unico soggetto idoneo a garantire la corretta manutenzione dello stesso;
- mediante tale disposizione il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento della fornitura) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza il servizio con soddisfazione dell'Azienda, rispettando le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti che risultano nella media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

DATO ATTO che in data 13/10/2026, tramite il sistema di e-procurement SINTEL (ID 225334986), è stato richiesto da questa S.C. il preventivo di spesa alla ditta COMECER S.P.A. - VIA MAESTRI DEL LAVORO

90 - 48014 CASTEL BOLOGNESE (RA) - P.IVA 02404790392 - PEC: comecer@legalmail.it - MAIL: izotti@comecer.com, per l'affidamento del servizio di manutenzione in oggetto;

VISTA l'offerta presentata dal summenzionato operatore economico (2603903 rev. 0 - n. protocollo informatico 1793107956577), agli atti della S.C. proponente, per un importo di € 7.000,00 oltre iva;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il servizio di assistenza e manutenzione di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella procedura SINTEL ID 225334986, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa Struttura Complessa;
- per quanto concerne l'applicazione della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, si precisa che per la presente procedura è stato attribuito il CIG BD8C6998DE;
- l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 7.000,00 + IVA 22%, pari a € 8.540,00 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:
  - € 1.067,50 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione DG n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026" ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica;
  - € 7.472,50 IVA inclusa, per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 – 30/09/2028), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica come segue:
    - Anno 2027 € 4.270,00 IVA inclusa;
    - Anno 2028 € 3.202,50 IVA inclusa;
- viene individuato l'Ing. Gianluca Marocco, o suo delegato, Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.S. Ingegneria Clinica per i successivi adempimenti di competenza;

- il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'IRCCS - Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria;
- per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto di servizio oggetto del presente provvedimento si procederà, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti questa stazione questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art.17 comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto alla ditta COMECER S.P.A. del servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1) di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto stesso) del servizio di manutenzione programmata di n.1 porta per bunker radioterapia COMECER SPI-SX per un periodo di 24 mesi (con decorrenza dal 01/10/2026 al 30/09/2028) in capo alla ditta COMECER S.P.A. - VIA MAESTRI DEL LAVORO 90 - 48014 CASTEL BOLOGNESE (RA) - P.IVA 02404790392 - PEC: comecer@legalmail.it - MAIL: izotti@comecer.com, per un importo di € 7.000,00 IVA 22% ESCLUSA, in base all'offerta (2603903 rev. 0 - n. protocollo informatico 1793107956577), agli atti della S.C. proponente;

2) di dare atto che il servizio di cui al presente provvedimento dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella procedura SINTEL 225334986, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa Struttura Complessa;
3) di precisare che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e di procedere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, alla stipula dei contratti mediante lettera commerciale;
4) di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG BD8C6998DE, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;
5) di dare atto, altresì, che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 7.000,00 + IVA 22%, pari a € 8.540,00 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:
   - € 1.067,50 IVA inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla SC Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione DG n. 114 del 20/02/2026 ad oggetto "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026" ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica;
   - € 7.472,50 IVA inclusa, per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 – 30/09/2028), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.S. Ingegneria Clinica come segue:
     - Anno 2027 € 4.270,00 IVA inclusa;
     - Anno 2028 € 3.202,50 IVA inclusa;
6) di nominare l'Ing. Gianluca Marocco, o suo delegato, Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
7) di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Ingegneria Clinica per l'adozione degli adempimenti di competenza;
8) di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti questa stazione questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

9) di precisare che il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'IRCCS - Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria;
10) di dare atto che per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto di servizio oggetto del presente provvedimento si procederà, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;
11) di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
12) di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente";
13) **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di affidare il servizio di manutenzione in oggetto.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio